

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

Allegati: //

OGGETTO: SEGNALAZIONE GIORNI DI FERIE NON GODUTI ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO AI FINI DELLA PERTINENTE MONETIZZAZIONE

A: TUTTI GLI ENTI CENTRALI DELL'AMM.NE DIFESA

1. A seguito di specifico rilievo mosso dall'Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero della Difesa sul tema recato in epigrafe, nell'ambito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, si diramano le seguenti indicazioni alle quali codesti Enti dovranno attenersi nelle segnalazioni da effettuarsi ai fini della monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti dal personale cessato dal servizio, nelle ipotesi previste.
2. Si evidenzia in proposito che il CCNL di comparto prevede di regola - in disparte alcune deroghe di cui si dirà appresso - che le ferie non possano essere monetizzate, stante la finalità propria di consentire al lavoratore il recupero delle energie e la realizzazione di esigenze anche ricreative personali e familiari. Tale assunto risulta confermato e rafforzato dall'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -concordando con quanto già espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012- nell'interpretare la predetta norma, con parere n. 0094806 del 9/11/2012 ha precisato che *“appare evidente che la volontà del legislatore è finalizzata ad evitare l'insorgenza di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi non goduti all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del dipendente (mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di età) e di mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro. In conclusione, si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (**decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta**) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione*

(malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).”

4. Pertanto, le ferie sono monetizzabili qualora non siano fruite **per ragioni non riconducibili alla volontà del dipendente e nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia di riporto delle ferie maturate e non godute (c.d. trascinamento all'anno successivo)**.
5. Circa il numero di giorni di ferie spettanti al personale ed ai casi in cui è possibile il differimento del godimento all'anno successivo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 28 del vigente CCNL 2016-2018 Funzioni centrali ed all'art. 15 del CCNL Dirigenti 2016-2018
6. Si ricorda altresì che con riferimento alle c.d. festività soppresse (art. 28 comma 6 del CCNL Funzioni centrali ed art. 15 comma 6 del CCNL Dirigenti) in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 937 del 1977, i quattro giorni di riposo devono essere fruiti esclusivamente nell'anno solare di riferimento e, conseguentemente, non è mai possibile il loro rinvio all'anno successivo.
7. In ragione di quanto sopra esposto, al fine di consentire i controlli successivi da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio, le richieste di monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse da far pervenire a questa Direzione Generale dovranno contenere i seguenti dati:
 - numero di giorni di ferie residue con indicazione dell'anno a cui si riferiscono;
 - numero di giorni di festività soppresse non godute relative al solo anno di cessazione;
 - indicazione del periodo di assenza dal servizio **per malattia o per altra causa di forza maggiore**, che ne abbia impedito la fruizione nonostante ogni accurato adempimento del competente ufficio del personale;
 - attestazione, da parte del Responsabile dell'Ente, della mancata fruizione per motivi di servizio ex art. 28 comma 11, del CCNL 2016-20.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Gabriella Montemagno